

COMUNE DI SAN BASSANO
(Provincia di Cremona)

IL REVISORE DEI CONTI
(Verbale n. 5/2022)

**PARERE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO DIRETTO
ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL
SERVIZIO RIFIUTI - TARI**

Il giorno 22 marzo 2022 il Revisore dei Conti, dott. Fabio Castaldo, presso il proprio domicilio in Milano alla via Giuseppe Mercalli n. 16

Viste:

- la richiesta di parere pervenuta il giorno 21/02/2022;
- la proposta di deliberazione di Consiglio n. 31, recante "Approvazione Regolamento TARI" e concernente la modifica del regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 08/05/2014;
- la documentazione a supporto resa disponibile dal Comune di San Bassano ed in particolare il "Regolamento per la Disciplina del tributo diretto alla copertura dei costi relativi alla gestione del servizio rifiuti – TARI" composto di 38 articoli oltre che di due allegati, per complessive 24 pagine (compreso il frontespizio);
- visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);



- viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020;

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione

nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che:
"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";
- che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- che il Decreto Legge 228/21 art. 3 comma 5 quinquies convertito in legge 15/2022 prevede che i Comuni in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 possono approvare i piani finanziari TARI, le tariffe ed i relativi regolamenti entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, svincolando quindi tale termine da quello dell'approvazione del bilancio di previsione;

Rilevato:

- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

Visto:

- il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 co. 1 e art. 147 bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Valutato che il Regolamento oggetto di approvazione consente:

- il rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- il rispetto del requisito della completezza;
- il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- la coerenza con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

Esprime

il proprio Parere Favorevole e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo

IL REVISORE DEI CONTI
DOTT. FABIO CASTALDO

